

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 1216 del 22 OTT. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 107 del 22 OTT. 2019

OGGETTO: Liquidazione cartella esattoriale avviso n. 2017/3T/001222/000/001/2018/001 di € 100,03 in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ufficio territoriale di Modica – Contratto di locazione anno 2017 serie 3T num. 001222 identificativo TX317T00122200PG. Ditta Nel Paese dei Balocchi.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

VISTO

L'avviso di liquidazione n. 2017/3T/001222/000/001/2018/001 di € 100,03 notificato in data 17/06/2019 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa Ufficio Territoriale di Modica per mancato versamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione (annualità successiva alla prima) stipulato con la Soc. Coop. Sociale a.r.l. Nel Paese dei Balocchi;

PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente al fine di evitare azioni monitorie;

RITENUTO di addebitare il 50% della somma versata alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. Nel Paese di Balocchi conduttrice dell'immobile;

RITENUTA la propria competenza, in forza del succitato D.A. n 1059 del 22-03-2019;

DETERMINA

1. di impegnare sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa la somma di € 100,03;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

2. di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 100,03 relativa alla cartella esattoriale avviso n. 2017/3T/001222/000/001/2018/001 notificata in data 17/06/2019 relativo al mancato pagamento imposta di registrazione mediante modello F 24 allegato;
3. effettuare il pagamento 100,03 nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 100,03 dall'apposito capitolo del bilancio di competenza;
5. di addebitare il 50% della somma versata alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. Nel Paese dei Balocchi.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Pirrotte




Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



1169



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2017/3T/001222/000/001/2018/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI MODICA(TX3)

*liquid.
Migliore Leonardo
via Arditimede 17/I
Ragusa*

Il DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

avverte CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID
DOMICILIATO IN
PIAZZALE CESARE ZIPELLI SNC 97100 RAGUSA (RG)

che in relazione

AL CONTRATTO ANNO 2017 SERIE 3T NUM 001222 IDENTIF. TX317T001222000PG
PER LA SCADENZA 06/06/2018

e per i seguenti motivi

MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI
LOCAZIONE (ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA).
IL DOVUTO E' COSI' DETERMINATO:
IMPONIBILE (CANONE DI LOCAZIONE ANNUO): 6341,28
IMPOSTA DI REGISTRO (% SULL'IMPONIBILE): EURO 63,00
SANZIONI (30% DELL'IMPOSTA): EURO 18,90
INTERESSI MATURATI DAL 31-ESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA
RATA FINO ALLA DATA DI STAMPA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE.
ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO: NEL PAESE DEI BALOCCHI
SOC.COOP. SOCIALE A R.L.

Consorzio per l'area di
Sviluppo Industriale - Ragusa
ENTE IN LIQUIDAZIONE
17 GIU 2019
Prot.n. 917

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti
in causa, sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	63,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	18,90
A138 - LOCAZIONI - INTERESSI	0,63
A100 - SPESE DI NOTIFICA	17,50
TOTALE DOVUTO	100,03

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
SILVANA SPADARO
(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

Avviso di liquidazione n. 2017/3T/001222/000/001/2018/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento SPADARO SILVANA

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elide che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo avviso di liquidazione sia, in tutto o in parte, infondato può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa.

L'istanza può essere presentata:

- all'UFFICIO TERRITORIALE DI MODICA (TX3) in carta semplice, allegando la documentazione a supporto della richiesta;
- tramite il canale telematico CIVIS, per utilizzare il quale contribuenti ed intermediari devono essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e collegarsi al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso Tutti i servizi > Assistenza > Civis > Istanze autotutela locazioni. Per maggiori informazioni sul funzionamento del servizio è disponibile la guida Come funziona Civis Istanze autotutela locazioni.

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende alcun termine: né quello per effettuare il pagamento delle somme dovute né quella per la presentazione del reclamo/mediazione, se previsto, e/o del ricorso.

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)

- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

